

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419 ed in particolare l'articolo 1, che declina i principi di tutela del diritto alla salute, di programmazione sanitaria e di definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza;

considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, la Regione provvede autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale “senza alcun apporto del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad essa attribuiti [...] e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci”;

richiamato il Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n. 332 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe” tra cui sono inclusi gli ausili per l'udito;

richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 ed in particolare l'articolo 2 che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio sociosanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali ed appropriati di assistenza definiti dal Piano sociosanitario regionale;

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2001, recante definizione dei livelli essenziali di assistenza;

richiamata la propria deliberazione n. 5191 in data 30 dicembre 2002 recante nuova definizione con integrazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal servizio sanitario regionale (SSR) ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 novembre 2001 e dell'art. 34 della legge n. 724/1994, come modificata dalla successiva deliberazione n. 2370 del 31 agosto 2007;

richiamata la legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 recante approvazione del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale per il triennio 2006-2008;

richiamato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 marzo 2007, recante modifica ai livelli essenziali di assistenza ed, in particolare, l'articolo 6 che include nei livelli stessi le prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna degli impianti cocleari (protesi acustiche);

considerato che nella Regione Valle d'Aosta sono una decina, in maggioranza minori, gli assistiti dal SSR a cui è stato impiantato un impianto cocleare;

ritenuto opportuno proporre l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza (LEA), resi dal Servizio sanitario regionale (SSR), anche la fornitura delle batterie necessarie al funzionamento degli impianti di cui trattasi, nel numero massimo di 185 all'anno per ciascun soggetto e per ogni protesi installata, in quanto le batterie utilizzate hanno una durata limitata (2 giorni), integrando l'allegato 4 alla DGR 5191/2002 – paragrafo 5. “Assistenza protesica e assistenza programmata a domicilio (A.D.I. e A.D.P.) compresa l'assistenza infermieristica distrettuale” in quanto:

- nella maggioranza dei casi, tali impianti sono installati in minori nati con malformazioni congenite e che quindi necessitano di tale supporto per poter riconoscere i suoni e di conseguenza poter sviluppare l'uso della parola;
- i destinatari di tali interventi devono ricorrere all'uso della protesi per tutta la vita;
- la sostituzione delle batterie comporta una spesa annuale per le famiglie che si aggira attorno ai 200 euro;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole rilasciato dal Direttore della Direzione salute nell'ambito dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, in assenza del Capo servizio del Servizio Sanità Territoriale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza (LEA) resi dal Servizio sanitario regionale (SSR) della fornitura delle batterie necessarie al funzionamento degli impianti cocleari (protesi acustiche), nella misura massima di 185 pile/anno per ciascun soggetto e per ciascuna protesi installata;
2. di integrare l'allegato 4 alla DGR 5191/2002 – paragrafo 5. "Assistenza protesica e assistenza programmata a domicilio (A.D.I. e A.D.P.) compresa l'assistenza infermieristica distrettuale" con l'inserimento della seguente disposizione:
"5.14. FORNITURA BATTERIE PER IMPIANTI COCLEARI
L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta è autorizzata a fornire ai soggetti, cui è stato installato un impianto acustico cocleare, su presentazione di prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, le batterie compatibili con l'apparecchio in dotazione, nel numero massimo di 185/anno per ciascun soggetto e per ogni protesi installata";
3. di dare atto che, alla copertura della spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dalla presente deliberazione, provvederà l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta attraverso l'utilizzo della quota vincolata per le prestazioni sanitarie aggiuntive erogata nell'ambito del finanziamento annuale del Servizio sanitario regionale;
4. di stabilire che la struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali competente in materia provveda a trasmettere la presente deliberazione al Direttore generale dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'adozione degli adempimenti di competenza;
5. di stabilire che l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta provveda a trasmettere alla struttura competente in materia dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali una relazione annuale sul volume di utenza servita e sulle risorse finanziarie impiegate, nonché a tenere contabilità separata, per l'erogazione delle prestazioni previste al punto 2 del dispositivo della presente deliberazione;
6. di stabilire che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.